Assicurazione per la copertura del danno accidentale e furto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Prodotto: isyProtezione Sport

Data aggiornamento: 20/06/2026. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Società

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, n. 10, 10122 Torino, Italia. Telefono +39 011 5554015 (per informazioni sui contratti sottoscritti, rivolgersi al numero verde 800.124.124), sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com PEC: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com; comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto**: 582,42 Mln €; **Risultato economico di periodo**: 284,2 Mln €.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 261%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: https://www.intesasanpaoloprotezione.com/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

GARANZIA TUTELA LEGALE

Le spese rimborsabili sono:

- ✓ i compensi per l'intervento di un unico avvocato, per ogni grado di giudizio, per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- ✓ le spese dell'Organismo di Mediazione, quando la Mediazione è obbligatoria nonché le spese per la Negoziazione Assistita
- ✓ le spese liquidate giudizialmente a favore della controparte in caso di tua soccombenza o in conseguenza di una transazione autorizzata da Intesa Sanpaolo Protezione
- ✓ il compenso relativo ai diritti di domiciliazione fino a € 1.000
- ✓ le spese di indagine o investigative
- ✓ i compensi per l'attività di Periti
- ✓ i compensi per l'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)
- ✓ le spese relative al contributo unificato, se poste a tuo carico
- ✓ le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste tuo carico
- ✓ la tassa di registro degli atti giudiziari se sei soccombente, anche solo parzialmente o in caso di compensazione delle spese di lite
- ✓ le spese per la proposizione della querela qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio
- ✓ le spese in caso di testimonianza resa da te in qualità di "persona informata sui fatti" purché risulti poi indagato penalmente.

Intesa Sanpaolo Protezione rimborsa o sostiene le spese che devi pagare per la difesa dei tuoi interessi o diritti relativamente a:

- ✓ richiesta di risarcimento per danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi in occasione dell'esercizio dell'attività sportiva, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
- ✓ difesa in sede penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente durante la pratica dell'attività sportiva.

Per i delitti dolosi la garanzia opera a condizione che:

- ✓ tu sia assolto con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato
- ✓ il reato sia derubricato da doloso a colposo
- ✓ il procedimento sia archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- ✓ il procedimento si concluda con applicazione della pena (c.d. patteggiamento)
- ✓ il reato si estingua per prescrizione o per esito positivo della tua messa alla prova.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per tutte le garanzie previste da entrambe le offerte la copertura non opera in caso di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Locali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti
- dolo o colpa grave da parte tua o delle persone delle quali devi rispondere a norma di legge
- uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico
- abuso di alcol
- suicidio o tentato suicidio, autolesionismo
- uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra
- partecipazione a furti, rapine o altri crimini
- pratica dei seguenti sport: sport su neve/ghiaccio, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala UIAA, equitazione con corsa o ad ostacoli, arrampicata libera, arti marziali, bob, canyoning, downhill, football americano, freestyle, hockey, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, kit surfing, parkour, pugilato, rugby, salto con elastico, skeleton, speleologia, wakeboard e dalla pratica di sport estremi in genere
- pratica di sport con uso di veicoli a motore o natanti a motore
- pratica di sport aerei in genere.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia non opera per i danni:

- causati dallo svolgimento di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque retribuite
- da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria
- derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.

La garanzia non opera per i danni a persone non considerate Terzi ossia per:

- il tuo coniuge o la persona unita civilmente a te o il tuo convivente di fatto
- i tuoi figli e in genere ogni persona che conviva in modo continuativo
- i tuoi genitori, limitatamente ai danni fisici subiti dagli stessi
- i minori in affidamento familiare presso la propria famiglia, limitatamente al periodo dell'affidamento.

GARANZIA TUTELA LEGALE

La garanzia non opera per:

- la difesa penale a seguito di estinzione del reato per qualsiasi causa
- le controversie che abbiano come controparti Intesa Sanpaolo Protezione o altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo
- i casi di adesione a class action
- le richieste di risarcimento ricevute dal te per danni extracontrattuali causati a Terzi
- le controversie di diritto civile di natura contrattuale
- le controversie di diritto di famiglia e delle successioni in genere
- le controversie non espressamente previste tra gli ambiti di copertura della garanzia tutela legale.

Non sono rimborsabili le spese sostenute per:

- la costituzione di parte civile quando vieni perseguito in sede penale
- sanzioni, multe, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive
- l'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose
- compensi predeterminati tra tee l'Avvocato che pattuiscono e stabiliscono prestazioni professionali
- le attività legali che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella
- l'attività del legale che eccedono i parametri forensi medi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni
- l'adesione all'Organismo di Mediazione che eccedono i limiti di quanto previsto dalle Tabelle di riferimento per gli Organismi di Mediazione.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti intestatari di un conto di pagamento attivo presso Isybank che desiderano acquistare una polizza per proteggersi nel corso dell'attività sportiva da eventuali infortuni o imprevisti che possono accadere.

Quali costi devo sostenere?

La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio totale, è al massimo il 12% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15 Email: reclami@intesasanpaoloprotezione.com PEC: reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com Intesa Sanpaolo Protezione dovrà fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo, in alternativa al tentativo di mediazione, costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato l'assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione, in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo, costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta applicata al premio imponibile delle singole coperture è pari al 2,5% per "Infortuni", al 22,25% per "Responsabilità civile", al 21,25% per "Perdite pecuniarie" e Tutela giudiziale.
COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.intesasanpaoloprotezione.com/notizie/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE, LE TUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO NONCHE' SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.